

## La donazione

nozione  
(art. 769 c.c.)

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione

Abbiamo riportato per intero il disposto dell'art. 769 poiché definisce in maniera completa ed efficace l'istituto.

Con la donazione s'intende "arricchire" un soggetto, cioè fargli ottenere un incremento del suo patrimonio e non un semplice vantaggio; se, ad esempio, concedo in comodato un mio bene ad un'altra persona, non per questo ho stipulato un contratto di donazione poiché, a parte tutte le altre possibili differenze, se è pur vero che c'è stato un vantaggio per il comodatario è anche vero che non c'è stato alcun incremento del suo patrimonio, non c'è stato un suo arricchimento.

Il riferimento al comodato, però, ci mette in grado di comprendere una ulteriore distinzione.

Con il comodato, infatti, un soggetto può usare un bene senza versare alcun corrispettivo al proprietario; di conseguenza ben possiamo definire il comodato come atto a titolo gratuito proprio per la mancanza del corrispettivo. La mancanza di corrispettivo si ritrova anche nella donazione e questo già ci può far considerare questo contratto come facente parte degli atti a titolo gratuito, ma di questi atti ne costituisce una specifica categoria perché l'art. 769 non richiede che l'atto sia semplicemente a titolo gratuito, ma qualcosa di più, è necessario, infatti, che vi sia "*lo spirito di liberalità*", che vi sia, cioè, l'intenzione di arricchire una persona con il conseguente proprio impoverimento.

Come è facile intuire lo spirito di liberalità non si riscontra, quindi, in tutti i negozi a titolo gratuito, ma solo nella donazione e negli altri atti di liberalità.

in conclusione la donazione è un contratto che rientra nella categoria degli atti di liberalità che, a loro volta, rientrano, senza esaurirla, nella categoria dei negozi a titolo gratuito

Fanno parte della categoria degli atti di liberalità, oltre la donazione, anche la donazione indiretta di cui all'art. 809 c.c. e le liberalità d'uso ( art. 770 comma 2 c.c.), ma la particolarità del contratto di donazione sta nel fatto che il codice ha tipizzato questo specifico atto, facendolo così divenire il mezzo principale con cui si può attuare una liberalità; in proposito l'art. 809 dichiara applicabili agli altri atti di liberalità diversi dalla donazione alcune regole previste per quest'ultima rendendo, in tal modo, ancor più chiara la scelta del legislatore di creare un solo negozio tipico per gli atti di liberalità che costituisce anche il principale riferimento per gli altri atti dello stesso genere.

La donazione è un contratto che come tutti i contratti e negozi in generale, ha una propria causa.

elemento essenziale della causa della donazione è proprio l'animus donandi, cioè l'arricchimento dell'altra parte senza corrispettivo e non va confuso con i motivi che spingono a tale attribuzione

Si può donare, infatti, per beneficenza, per amore filiale o coniugale, per riconoscenza, ma l'animus donandi non varia, perché si identifica sempre nell'arricchimento dell'altra parte; questo non vuol dire, però, che i motivi della donazione siano sempre irrilevanti.

Nella donazione remuneratoria di cui all'art. 770, sono presi espressamente in considerazione i motivi della donazione per un duplice ordine di ragioni;  
 da un lato, infatti, si intende sottolineare che anche se si dona per riconoscenza o per ricompensare qualcuno (senza, però esservi tenuti) per un qualche servizio reso, siamo pur sempre nell'ambito della donazione;  
 dall'altro per fornire a tale tipo di donazioni una disciplina in parte diversa da quella ordinaria;  
 l'art. 805, ad esempio, dispone l'irrevocabilità delle donazioni rinumeratorie e da questa (e altre norme es. art. 437 e 797 in tema di evizione) del codice civile si comprende come l'irrevocabilità sia giustificata dalla particolare rilevanza del motivo che ha determinato il donante a compiere la donazione.  
 Occupiamoci e riassumiamo nei collegamenti che seguono degli altri aspetti relativi alla donazione.

## Caratteristiche della donazione

nozione (art. 769 c.c.)	La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione
parti contrattuali	1. <b>donante</b> , è colui che compie l'atto di liberalità. Per poter compiere l'atto deve essere capace di agire e di disporre del diritto; si ritiene che donante possa essere anche una persona giuridica 2. <b>donatario</b> , è colui che riceve l'attribuzione patrimoniale; anche le persone giuridiche e le persone non riconosciute hanno la capacità a ricevere senza che sia più necessaria l'autorizzazione amministrativa
causa della donazione	volontà di arricchire l'altra parte contrattuale con il conseguente proprio impoverimento; elemento essenziale della causa della donazione è l' <i>animus donandi</i> , un intento diverso darebbe vita ad un altro tipo di negozio giuridico
forma del contratto	è necessaria la stipulazione per atto pubblico alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c. art. 42 l. notarile); in mancanza l'atto è nullo; questa regola non applica per le donazioni di modico valore, dove per la validità dell'atto è sufficiente la consegna del bene
oggetto del contratto	tutti i beni presenti nel patrimonio del donante; se ha ad oggetto beni futuri è nulla (art. 771 c.c.); se, però, nella donazione sono compresi beni presenti e futuri la nullità non colpirà tutto l'atto, ma solo la parte relativa ai beni futuri
motivi della donazione	sono di regola irrilevanti, anche se la legge li prende in considerazione nel caso di donazione remuneratoria (art. 770 c.c.); è tuttavia rilevante e può portare alla annullabilità dell'atto l'errore sul motivo, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità; alle stesse condizioni è nulla la donazione determinata da un motivo illecito (artt. 787 e 788 c.c.)
elementi accidentali	<b>condizione</b> , l'unico caso espressamente previsto è quello dell'art. 791 c.c. che si riferisce all'ipotesi in cui il donatario (e eventualmente i suoi discendenti) muoiano prima del donante; in questo caso i beni tornano al donante (art. 792 c.c.) si tratta, quindi, di una condizione risolutiva apposta dal donante; oltre questo caso si ritiene comunque applicabile la normale disciplina della condizione prevista in tema di negozi giuridici <b>termine</b> , si applica l'ordinaria disciplina in tema di contratti <b>modo</b> , è possibile la donazione modale, gravata, cioè, da un onere a carico del donatario che, però, non è tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata (art.793 c.c.)
effetti della donazione	sono quelli abituali dei contratti, ma con alcune differenze giustificate dalla particolare causa dell'attribuzione patrimoniale ; la garanzia per l'evizione a carico donante è infatti prevista solo nei casi indicati dall'art. 797 c.c., e la garanzia per i vizi della cosa donata è dovuta solo se il donante era in dolo ( art. 798 c.c.)
nullità della donazione	la donazione è nulla quando non si è rispettata la forma prevista dalla legge, quando è effettuata a favore del tutore o protutore del donante, quando ha per oggetto cose future, per motivo illecito, e negli altri casi ordinariamente previsti per la nullità dei negozi giuridici, ma secondo l'art. 799 c.c. la nullità della donazione da qualunque causa

dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione. Nonostante il tenore della norma però, non sono confermabili le donazioni nulle perché contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume

Queste le caratteristiche essenziali della donazione, ma è necessario aggiungere qualcosa in merito alla capacità del donante e del donatario;

Per la capacità di donare è necessario che il donante abbia la " piena capacità di disporre dei propri beni" ( art. 774 c.c.), intendendo con tale espressione la capacità di agire; di conseguenza non possono validamente donare i minori ( con l'eccezione prevista dallo stesso art. 774), interdetti o inabilitati, mentre se la donazione è fatta da persone incapaci d'intendere o di volere ( art. 775 c.c.) al momento del compimento dell'atto, questa può essere annullata entro cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Una regola specifica è stata dettata in tema di inabilitazione; secondo l'art. 776 c.c. la donazione fatta dall'inabilitato può essere annullata anche dopo che sia iniziato il giudizio di inabilitazione; in altre parole l'annullamento può chiedersi per una situazione che è ancora in corso di accertamento; se, però, l'inabilitazione è chiesta per prodigalità, l'annullamento può essere chiesto anche nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

Per la donazione non è ammessa rappresentanza, nel senso che il donatario non può conferire ad altri il potere di scegliere a chi donare e cosa donare, mentre è possibile che il donante conferisca ad un terzo l'incarico di designare la persona del donatario tra "una rosa" di soggetti o di cose indicate dal donante ( art. 778 c.c.);

Chiudiamo l'argomento parlando della capacità a ricevere;

Secondo l'art. 784 c.c. sono capaci a ricevere per donazione anche i nati pur se non ancora concepiti. In questi casi l'accettazione della donazione è effettuata dai ( futuri) genitori, ma solo se vi sia per necessità o utilità evidente del futuro figlio e dopo l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.); nel caso in cui i genitori non possono o non vogliono accettare la donazione, il tribunale nominerà un curatore speciale autorizzato al compimento dell'atto.

Sono, inoltre incapaci a ricevere i tutori o i protutori del donante, ma sono anche incapaci a donare i rappresentati legali ( padre e madre, tutore) di una persona incapace a favore della persona che rappresentano ( art. 777 c.c.).